

PROGETTO INNOCENTI

IL PROCESSO AL PATRIMONIO NEL CODICE ANTIMAFIA

Con il decreto legislativo 6 settembre 2011 nr. 159 - in attuazione della legge delega 13.08.2010 nr. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di legislazione di normativa antimafia) – il Governo italiano ha armonizzato la normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, mettendola in correlazione ed integrazione con le disposizioni emanate dall'Unione Europea.

Il nuovo “Codice Antimafia”, dunque, è il risultato di un’esigenza sempre più avvertita negli ultimi anni, caratterizzati da una produzione legislativa disorganica, spesso in risposta a onde emotive. – In esso ha assunto sin dall’inizio un ruolo centrale lo strumento delle misure di prevenzione patrimoniali, divenuto sempre più uno snodo centrale per il contrasto al fenomeno mafioso, in considerazione del fatto che il vero “tallone d’achille” della mafia è costituito senz’altro dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti finanziari.

Nella prassi giudiziaria ciò ha dato vita al “c.d. processo al patrimonio”, parallelo e complementare al processo penale, il cui dinamismo evolutivo ha condotto, prima la giurisprudenza e poi, il legislatore a superare gradualmente la regola della accessorietà delle misure patrimoniali rispetto a quelle di natura personale, attribuendo quindi rilievo alla pericolosità intrinseca del patrimonio riconducibile al fenomeno associativo mafioso.

Proprio questa materia ha costituito uno sviluppo sincronico in sistemi giuridici profondamente diversi per tradizione e struttura, e ciò avuto riguardo all’obiettivo comune di aggredire il patrimonio di un fenomeno sempre più globale come quello mafioso.

Significativa è la dicotomia venutasi a creare negli ordinamenti di *common law* tra due diverse forme di confisca, quella penale e quella civile, che danno luogo ad una pluralità di strumenti sanzionatori e preventivi.

La confisca penale è applicata all'esito di un processo penale ed assume caratteristiche di pena vera e propria, mentre la confisca civile è applicata all'esito di una procedura in rem relativa al patrimonio, sganciata da una pronuncia di condanna, e può essere applicata tanto da un giudice civile quanto da una *enforcement agency*.

Le profonde analogie rinvenibili tra i vari sistemi normativi europei per fronteggiare il nuovo volto della criminalità organizzata induce a ritenere il sistema italiano delle misure di prevenzione patrimoniali non più un'anomalia, piuttosto un'espressione del fenomeno della **circolazione di modelli giuridici** che caratterizza l'attuale fase storica, in una prospettiva di unificazione europea delle norme penali e processuali.

Del resto, l'internazionalizzazione del diritto penale costituisce forse la risposta dovuta e più efficace alla transnazionalità dei più gravi fenomeni criminali in forma associata.

Sul punto, appare utile rammentare la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 6.10.2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca:

La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione Europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato.

Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un Tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24.02.2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata.

E tuttavia, tali ambiziosi obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti dal codice antimafia italiano laddove non ha offerto alcuna incisività al principio di eseguibilità della confisca sui beni localizzati all'estero. - Una disciplina quest'ultima che appare necessaria alla luce della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca.

L'inadempimento del legislatore del codice antimafia costituisce, dunque, un evidente **punto di fragilità** dell'intero impianto normativo che dovrà necessariamente risolto nella prospettiva di lotta alla sempre internazionalizzazione della mafia.

Invero, l'art. 24 del Codice Antimafia riproduce lo "statuto probatorio" ai fini della confisca già desumibile dall'art. 2 ter, terzo comma, della legge 31.05.1965 nr. 575, come modificato dal decreto sicurezza di cui al DL 23.5.2008 nr. 92, convertito con modifiche con la legge 24.7.2008 nr. 125.

Così, nel testo dell'art. 24 la confisca viene legata ad una serie parametri probatori che possono così sintetizzarsi:

- a) Mancata giustificazione della provenienza dei beni da parte del soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione;
- b) Disponibilità dei beni anzidetti da parte dello stesso soggetto, sia direttamente che indirettamente;
- c) Derivazione illecita dei beni, sproporzione del valore di essi rispetto al reddito del soggetto dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, ovvero che essi siano frutto di attività illecita o ne costituiscono il reimpiego.

Contrariamente a quanto ritenuto, il codice antimafia è più **garantista** rispetto al risultato cui era giunta la giurisprudenza di merito in materia di prova per la confisca.

Ed infatti, se da un lato accolla espressamente al proposto per la misura l'onere di provare la provenienza dei beni sequestrati dall'altro, la norma di cui all'art. 24 richiede un elevato livello probatorio (desumibile dal verbo "risultare") quanto alla disponibilità dei beni, alla loro sproporzione rispetto ai redditi e alle attività economiche del soggetto, ed alla loro derivazione illecita.

La giurisprudenza non ha mancato di precisare come la prova relativa alle condizioni per la confisca debba essere “rigorosa”, *Cassazione penale, sezione II, sentenza 9.2.2011 - Battaglia*.

In relazione **all’onere di spiegazione della legittima provenienza dei beni** da parte del soggetto, va detto che la norma in esame non configura una inversione dell’onere probatorio, ma pone a carico della difesa un onere di allegazione delle prove a discarico solo se l’accusa adempie al suo onere di accertare il valore sproporzionato o l’origine illecita dei beni stessi.

D’altro canto, come rilevato dalla dottrina più autorevole, si tratta di normale dialettica processuale che impone alla difesa lo sforzo di smentire la consistenza degli indizi a carico richiesti ai fini della confisca.

La nozione di disponibilità diretta o indiretta dei beni, a qualsiasi titolo, impiegata dagli artt. 20 e 24 del codice antimafia per definire la relazione che deve intercorrere tra il bene ed il soggetto, è suscettibile di dare rilievo ad una serie di situazioni fattuali non inquadrabili nelle categorie civilistiche, spingendosi fino ad includere tutte quelle forme di dominio collettivo e di semplice “influenza”, cioè di situazioni di **mera soggezione** in cui si trova l’effettivo proprietario del bene rispetto al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione personale.

La giurisprudenza ha sul punto elaborato una accezione ampia del concetto di disponibilità indiretta del bene affermando che, in tema di confisca di beni riferibili a soggetto sottoposto alla misura di prevenzione in quanto sospettato di appartenere ad associazioni mafiose, il detto concetto di disponibilità indiretta non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso al pari della nozione civilistica del possesso a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto.

Sempre con riferimento alla disponibilità del bene da parte del prevenuto va osservato che nel codice antimafia non vi è alcun riferimento alla correlazione temporale tra pericolosità sociale del soggetto e l’acquisito dei beni da sottoporre alle misure di prevenzione patrimoniali.

Risulta, quindi, convalidato l’orientamento giurisprudenziale formatosi secondo cui la confisca di prevenzione può avere ad oggetto anche beni acquistati dal proposto in

epoca antecedente o successiva a quella in cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purchè essi costituiscano il frutto o il reimpiego di attività illecite, ovvero presentano valore sproporzionato rispetto al reddito e non sia data spiegazione di lecita provenienza. Cassazione penale, sezione I, 20.10.2010 nr. 39798.

Siffatta interpretazione è coerente con l'impostazione di fondo del nuovo codice, che ha valorizzato significativamente il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, neutralizzando la valenza dimostrativa del principale argomento addotto a sostegno della necessaria correlazione temporale tra la pericolosità sociale del soggetto e l'acquisto dei beni, e cioè la regola secondo cui la misura di prevenzione patrimoniale trovava il suo presupposto genetico nella sussistenza degli elementi della misura personale.

La verifica incidentale della pericolosità del soggetto non significa che la rilevanza di essa possa estendersi oltre i confini delineati dalla legge, che nel descrivere le condizioni per la confisca non menziona affatto l'anzidetta correlazione tra pericolosità ed acquisiti.

Con riguardo all'altro presupposto normativo, il codice antimafia ha delineato due parametri alternativi tra loro ai fini della verifica della **provenienza illecita dei beni**: invero, l'art. 24 consente di sottoporre a confisca sia i beni il cui valore risulti sproporzionato al reddito del soggetto, sia i beni che costituiscono il profitto o il reimpiego di attività illecite.

La sproporzione si configura come fattispecie tendenzialmente circoscritta sul piano temporale, nel senso che deve concretizzarsi nel raffronto tra due soli elementi (il valore dei beni e il reddito dichiarato ai fini delle imposte) da compararsi in relazione ad un determinato periodo di tempo, appunto l'epoca dell'acquisto del bene stesso.

Il riferimento al reimpiego o al frutto di attività illecite, invece, il legislatore ha inteso ricomprendere nell'ambito di operatività della confisca di prevenzione tutti i beni collegati ad un reato da un **rapporto di derivazione** diretta o indiretta, tenendo conto anche della dinamica evolutiva delle attività economiche nel corso dei tempi.

Ai fini dell'applicazione del parametro della sproporzione tra reddito e valore del bene, secondo la giurisprudenza prevalente non è sufficiente un raffronto globale tra

il patrimonio ed il reddito formalmente dichiarato ma è necessario accertare l'illecita provenienza di ogni singolo bene inserito nel patrimonio, comparando al momento dell'acquisizione il reddito ufficialmente disponibile con l'incremento patrimoniale determinato con l'acquisto del bene. *Cassazione penale, sezione VI, 13.3.1997 nr. 1105.*

E' chiaro che ai fini del raffronto tra i detti valori va tenuto conto delle spese per il sostentamento della famiglia, dell'effettivo valore di mercato dei beni, e tale valutazione va effettuata per ogni singolo bene.

Il secondo parametro descritto come frutto o reimpiego di attività illecita si sostanzia nella provenienza dei beni da una qualsiasi attività illecita, non necessariamente mafiosa, ivi compresa, quindi, l'evasione fiscale.

Com'è evidente, si tratta di una nozione molto ampia di provenienza illecita che risponde al concetto espresso dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, firmata a Palermo il 16.12.2000.

Nella nozione di reimpiego rientrano pure i profitti reinvestiti nelle attività imprenditoriali, in una sorta di "contagio" causale dell'illiceità, cosicché in tali casi l'oggetto della confisca sarà l'impresa mafiosa.

La confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta con limitazione alle sole componenti di provenienza illecita, piuttosto all'impresa in ragione del suo "carattere unitario".

In tale prospettiva la giurisprudenza ha ritenuto che l'indagine in tema di confisca non deve limitarsi a ricercare il reimpiego di proventi non giustificati e del tutto estranei all'attività economica esercitata del proposto, ma deve anche approfondire l'ulteriore aspetto attinente all'evenienza che l'iniziativa stessa abbia potuto espandersi e produrre redditi proprio per il raccordo del suo titolare con l'organizzazione mafiosa, che è istituzionalmente volta a condizionare penetrare ampi settori del tessuto economico e sociale.

di Baldassare Lauria

Direttore Scientifico di Progetto Innocenti

info@progettoinnocenti.it